

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 4605 Ferranti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	57
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti riformulati</i> ) .....	63
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	65
Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. C. 4073 Vecchio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	59
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	67
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 3592 Ferraresi, C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese, C. 4339 Brambilla e 4535 Brambilla, recanti modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali.	
Audizione di Antonella Massaro, professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	61
ERRATA CORRIGE .....	62

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.*

##### La seduta comincia alle 13.25.

**Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 4605 Ferranti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 dicembre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Agostinelli 1.1 e raccomanda l'approvazione della proposta emendativa a sua firma 1.2. Invita al ritiro dell'emendamento Dambruoso 1.3, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Bonafede 1.4, purché riformulato in maniera identica all'emendamento a sua firma 1.5, del quale raccomanda l'approvazione. Esprime parere contrario sugli emendamenti Dambruoso 1.6 e 1.7, mentre rac-

comanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma 1.8 e 1.9. Esprime, quindi, parere favorevole sulla proposta emendativa Dambruoso 1.10, purché riformulata nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sugli emendamenti Sannicandro 1.11 e Agostinelli 1.12. Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Bonafede 1.13 e Agostinelli 1.14, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) e parere favorevole sull'emendamento Bonafede 1.15. Raccomanda, inoltre, l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.01, mentre ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.02.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Stefano DAMBRUOSO (Misto-CI-EPI) ritira le proposte emendative a sua firma 1.3, 1.6 e 1.7, mentre accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.10, proposta dalla relatrice.

Alfonso BONAFEDE (M5S) chiede che siano sospesi brevemente i lavori della Commissione per consentirgli di valutare la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.4, proposta dalla relatrice.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 13.40, riprende alle 13.50.**

Alfonso BONAFEDE (M5S) dichiara, all'esito della valutazione testé effettuata, di non accettare la riformulazione proposta dalla presidente e relatrice della sua proposta emendativa 1.4. In particolare, fa presente di non ritenere condivisibile il riferimento alle condizioni « reddituali » dei coniugi, oltre che a quelle personali ed economiche degli stessi. Evidenzia, inoltre, come a suo avviso, il richiamo al « corso della vita matrimoniale », nella previsione della valutazione da parte del giudice della

ridotta capacità reddituale in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali, potrebbe essere lesivo dei diritti di coloro che hanno, ad esempio, convissuto per molti anni prima di contrarre matrimonio. Ritiene, inoltre, necessario prevedere che il tribunale possa predeterminare la durata dell'assegno, « tenuto conto degli elementi di valutazioni indicati ».

Donatella FERRANTI, *presidente*, alla luce delle osservazioni espresse dal collega Colletti propone di riformulare, in maniera identica, l'emendamento Bonafede 1.4 e la proposta emendativa a sua firma 1.5, espungendo il riferimento alle condizioni « reddituali » dei coniugi (*vedi allegato 1*).

Alfonso BONAFEDE (M5S) dichiara di non accettare la riformulazione testé proposta dalla presidente e relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Agostinelli 1.1 e 1.2 della relatrice (*vedi allegato 2*), respinge la proposta emendativa Bonafede 1.4 ed approva l'emendamento 1.5 della relatrice, come riformulato, nonché la proposta emendativa 1.8 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Alfonso BONAFEDE (M5S) preannuncia l'astensione dei deputati del suo gruppo sull'emendamento 1.9 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 1.9 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Giuseppe GUERINI (PD) sottoscrive l'emendamento Dambruoso 1.10 nei termini accettati dal proponente e riformulati dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Dambruoso 1.10, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.11, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra l'emendamento Agostinelli 1.12, di cui è cofirmatario, volto a prevedere che il tribunale possa disporre, con il consenso della parte obbligata e, ove le circostanze lo consentano, la corresponsione in unica soluzione, determinandone le modalità. La medesima proposta emendativa è volta, altresì, a disporre che la corresponsione in un'unica soluzione possa avvenire anche su accordo delle parti, ove ritenuta equa dal tribunale.

La Commissione respinge l'emendamento Agostinelli 1.12.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.13, del quale non accetta la riformulazione proposta dalla presidente e relatrice. Nel rammentare che lo stesso propone di sostituire l'attuale comma 10 dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, che dispone che l'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge al quale lo stesso assegno deve essere corrisposto passa a nuove nozze, con la disposizione che prevede la cessazione dell'obbligo anche in caso di convivenze di fatto ex articolo 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016, ritiene che con la riformulazione proposta dalla relatrice, che è volta a sopprimere l'indicazione del comma 36 del citato articolo 1, si potrebbe correre il rischio di non consentire la cessazione di tale obbligo nel caso in cui il coniuge, che abbia diritto a riceverlo, abbia instaurato una convivenza stabile non registrata. Ciò in ragione del fatto che, sebbene le convivenze di fatto ai sensi della legge n. 76 del 2016 siano di incerta individuazione giurisprudenziale, il richiamo al predetto comma assicurerebbe, comunque, che le disposizioni previste dall'emendamento si applichino a tutte le fattispecie di convivenza.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel concordare con il collega Bonafede sull'esistenza di una categoria di conviventi di fatto non disciplinata dalla citata legge n. 76 del 2016, ritiene opportuno il semplice richiamo alle convivenze di fatto senza l'indicazione del citato comma 36.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 1.13.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) non accetta la riformulazione proposta dell'emendamento a sua firma 1.14.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Agostinelli 1.14 ed approva l'emendamento Bonafede 1.15 e l'articolo aggiuntivo 1.01 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente* e relatrice, avverte che il testo del provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere.

Nel comunicare l'intenzione di voler verificare la sussistenza delle condizioni per poter trasferire l'esame del provvedimento in sede legislativa, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.**  
**C. 4073 Vecchio.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2017.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, informa, preliminarmente, di ritirare l'emendamento a sua firma 1.020, quindi, invita al ritiro della proposta emendativa Colletti 01.01, esprimendo, altrimenti parere contrario e raccomanda l'approva-

zione dell'emendamento a sua firma 1.6. Invita, quindi, al ritiro del subemendamento Colletti 0.1.5.1, esprimendo altrimenti parere contrario, e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.5. Invita, altresì, al ritiro della proposta emendativa Colletti 1.2, esprimendo, altrimenti, parere contrario, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.4 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Colletti 1.3 e 1.1. Esprime parere contrario sulla proposta emendativa Nuti 1.010 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Nuti 1.09. Esprime, quindi, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Nuti 1.0200, 1.03, 1.04, 1.01 e 1.07, mentre formula parere favorevole sulla proposta emendativa Nuti 1.08. Esprime, altresì, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Nuti 1.0110 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Nuti 1.06. Formula, in fine, parere contrario sulla proposta emendativa Nuti 1.050.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello del relatore.

Giulia SARTI (M5S) ritira le proposte emendative a sua firma 01.01 e 1.2.

La Commissione, approva l'emendamento 1.6 del relatore (*vedi allegato 3*).

Giulia SARTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.1.5.1 a sua firma, volto a sopprimere la previsione che subordina l'elargizione, dopo il decreto che dispone il giudizio all'emersione di elementi probatori fondati connessi alla sussistenza dell'evento delittuoso.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, nel dichiarare di essere disponibile a rivedere la disposizione nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, invita nuovamente la collega Sarti a ritirare il subemendamento 0.1.5.1, del quale è cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Colletti 0.1.5.1 ed approva gli emendamenti 1.5 del relatore, Colletti 1.1 e 1.4 del relatore, nonché Colletti 1.3 (*vedi allegato 3*).

Riccardo NUTI (Misto) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.010, volto ad individuare, tra le organizzazioni legittimate a presentare domanda di elargizione non più quelle iscritte in un registro tenuto a cura del prefetto, bensì quelle iscritte in un registro unico nazionale tenuto presso il Ministero dell'intero.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge la proposta emendativa Nuti 1.010 ed approva l'articolo aggiuntivo Nuti 1.09 (*vedi allegato 3*).

Riccardo NUTI (Misto) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.0200, volto ad escludere la partecipazione al Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura dei rappresentanti delle associazioni antiracket e a prevedere che il presidente del citato comitato non sia stato candidato ad alcuna competizione elettorale svolta nel territorio nazionale nei precedenti venti anni.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, nell'evidenziare di aver espresso parere favorevole su tutte le proposte emendative volte a ridurre al minimo i conflitti di interesse all'interno del Comitato, fa presente che il parere contrario su tale proposta emendativa è dettato dalla volontà di non delegittimare il ruolo ineludibile svolto dalle associazioni antiracket.

La Commissione respinge la proposta emendativa Nuti 1.0200.

Riccardo NUTI (Misto) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.03 che dispone che il presidente del comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura sia una persona estranea al mondo della politica.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Nuti 1.03.

Riccardo NUTI (Misto) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.04 che modifica la disciplina relativa alla composizione del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Nuti 1.04 e Nuti 1.01.

Riccardo NUTI (Misto) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.07, volto a prevedere la rotazione all'interno del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura delle associazioni che ne fanno parte.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge la proposta emendativa Nuti 1.07 ed approva l'articolo aggiuntivo 1.08 (*vedi allegato 3*).

Riccardo NUTI (Misto) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.0110 volto ad apportare trasparenza nell'erogazione di finanziamenti pubblici da parte del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Nuti 1.0110, approva la proposta emendativa Nuti 1.06 (*vedi allegato 3*) e respinge l'articolo aggiuntivo Nuti 1.050.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento in discussione, come risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 3592 Ferraresi, C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupu, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese, C. 4339 Brambilla e 4535 Brambilla, recanti modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali.**

**Audizione di Antonella Massaro, professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Antonella MASSARO, *professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre.*

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vittorio FERRARESI (M5S) e Sofia AMODDIO (PD).

Risponde ai quesiti posti Antonella MASSARO, *professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre.*

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 925 del 7 dicembre 2017, a pagina 44, seconda colonna, all'ottava riga, il numero: « 1.16 » è sostituito dal seguente « 1.01 »; e, alla sedicesima riga, il numero: « 1.17 » è sostituito dal seguente: « 1.02 ».

## ALLEGATO 1

**Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 4605 Ferranti.**

**EMENDAMENTI RIFORMULATI**

**ART. 1**

*Al comma 2, sostituire il primo capoverso con il seguente:* A tal fine il tribunale valuta, in rapporto alla durata del matrimonio: le condizioni personali, economiche e reddituali in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti; il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale.

**1.4.** Bonafede, Agostinelli, Colletti.

*Al comma 2, sostituire il primo capoverso con il seguente:* A tal fine il tribunale valuta, in rapporto alla durata del matrimonio: le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e

alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti; il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale.

**1.5.** Ferranti.

*Al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* L'assegno non è dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona, o di una stabile convivenza del richiedente l'assegno. L'obbligo di corresponsione dell'assegno non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell'unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza.

**1.10** Dambruoso.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Il comma 10 dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sosti-

tuito dal seguente: «L'obbligo di corresponsione dell'assegno in forma periodica cessa nel caso in cui il coniuge, che abbia diritto a riceverlo, contragga un nuovo matrimonio o un'unione civile o risulti convivente di fatto».

**1.13** Bonafede, Agostinelli, Colletti.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Al comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole: « o viene meno il suo stato di bisogno » sono aggiunte le seguenti: « ovvero risulti convivente di fatto o unito civilmente ».

**1.14** Agostinelli, Bonafede, Colletti.

## ALLEGATO 2

**Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 4605 Ferranti.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 1.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole:* il tribunale dispone con le seguenti: il tribunale può disporre *e, dopo le parole:* di vita, inserire la seguente: rispettive.

**1.1.** Agostinelli, Bonafede, Colletti.

*Al comma 1, sostituire la parola:* compensare con la seguente: equilibrare e dopo le parole: di vita aggiungere la parola: rispettive.

**1.2.** La Relatrice.

*Al comma 2, sostituire il primo capoverso con il seguente:* A tal fine il tribunale valuta, in rapporto alla durata del matrimonio: le condizioni personali e economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipen-

denti; il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venimento della comunione spirituale e materiale.

**1.5.** La Relatrice (*nuova formulazione*).

*Al comma 2, secondo capoverso, dopo la parola:* circostanze inserire le seguenti indicate nel settimo comma.

**1.8.** La Relatrice.

*Al comma 2, sopprimere il terzo capoverso.*

**1.9.** La Relatrice.

*Al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* L'assegno non è dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona, o di una stabile convivenza del richiedente l'assegno. L'obbligo di corresponsione dell'assegno non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell'unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza.

**1.10** Dambruoso (*nuova formulazione*).

*Al comma 4, sostituire la parola:* quindicesimo con la seguente: quattordicesimo.

**1.15.** Bonafede, Agostinelli, Colletti.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 2. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione

degli effetti civili del matrimonio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

**1.01.** La Relatrice.

## ALLEGATO 3

**Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. C. 4073 Vecchio.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

0.1. All'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi» e, al comma 5, dell'articolo 14, legge n. 108 del 1996, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «ventiquattro».

**1.6.** Il Relatore.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

0.1. All'articolo 14 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'intero ammontare dell'elargizione di cui al comma precedente può essere erogato, qualora dalla disponibilità della intera somma dipenda la possibilità di riattivare in maniera efficiente l'attività imprenditoriale, dopo il decreto che dispone il rinvio a giudizio relativo all'evento delittuoso posto a base dell'istanza, nel caso in cui dall'esito delle risultanze istruttorie siano emersi fondati elementi probatori connessi al medesimo evento delittuoso».

**1.5.** Il Relatore.

*Al comma 1, capoverso 7-quater, sostituire la parola: contratto con la seguente: accumulato.*

**1.1.** Colletti, Sarti.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: «trecento giorni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati».

**1.4.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 2, dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: «dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata di tre anni a decorrere dal provvedimento di proroga».

**1.3.** Colletti, Sarti.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 13, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Non possono far parte dell'elenco tenuto a cura del prefetto di cui al comma 2, associazioni ed organizzazioni che, al momento della domanda di iscrizione e ogni anno dal momento dell'accettazione della stessa, non abbiano presentato una informazione antimafia libe-

ratoria di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ».

**1.09.** Nuti, Di Vita.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 19, comma 1, lettera *d*), aggiungere in fine le seguenti parole: « I membri di cui alla presente lettera devono astenersi da prendere parte all'attività del Comitato, incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su richiedenti l'accesso al fondo di cui all'articolo 18 i quali sono, ovvero sono stati, nei 10 anni precedenti membri delle loro associazioni ovvero abbiano ricevuto sup-

porto in sede di giudizio dalle medesime associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto dal precedente periodo è da considerarsi nulla ».

**1.08.** Nuti, Di Vita.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 19, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. In un'apposita sezione del sito web del Ministero dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di cui al comma 1 lettera *d*) ».

**1.06.** Nuti, Di Vita.